

TI_GERICHTE 60.2004.286 vom 7. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.286

FR: TI_GERICHTE 60.2004.286 du 7 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2004.286 del 7 ottobre 2004

Regeste

ricorso contro l'atto di accusa. appropriazione indebita (art. 138 CP e art. 140 vCP).

Erwägungen

E. 1

. 1.1. L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a) oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b) oppure ancora le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).

E. 1.2

Quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché non reputa esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato - pronuncia con decreto non motivato. Questa norma trova fondamento, specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato, nella necessità di non pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992). Il giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può pertanto essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito.

E. 2

. 2.1. A' sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso - in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra

E. 2.2

Come esposto, il ricorrente sostiene che la mancata identificazione dei singoli atti appropriativi e la non specificazione di quale delle due norme penali indicate nell'atto d'accusa (art. 140 vCP e art. 138 CP) vi si applica, non mette l'accusato nella condizione di sufficientemente comprendere gli estremi delle accuse mossegli. A torto. Nella fattispecie, il procuratore pubblico ha invece precisato - giusta l'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP - le azioni/omissioni punibili che _____ RI 1 avrebbe commesso; in particolare, ha posto

il ricorrente in stato di accusa davanti alla competente Corte, tra l'altro, per appropriazione indebita ripetuta per aver " (...) ripetutamente impiegato in modo indebito fondi affidatigli per complessivi CHF 598'120.--, pari ai 2/3 (due terzi) dell'utile residuo di CHF 897'180.-- (non considerato l'utile già distribuito di CHF 606'000.--) dell'intera operazione immobiliare" e ciò "agendo, tramite la ditta _____, per sé nonché per conto dei soci _____ e _____ ...tutti interessati nell'operazione di edificazione dello stabile de " _____" sul mappale _____ RFD di _____, nonché avvalendosi del diritto di firma individuale sulla relazione n. _____ intestata a _____ presso _____ (...)" . Per il che, le accuse mosse nei confronti del ricorrente sono espresse in modo sufficientemente chiaro e preciso, e ciò a prescindere dal fatto che il magistrato inquirente abbia quantificato l'appropriazione non con l'indicazione di singoli prelievi ma con il metodo "per differenza". Tale modo di indicazione e di quantificazione non appare infatti di alcun pregiudizio per l'accusato, che conosce le imputazioni e che di conseguenza può esercitare in modo concreto ed effettivo i diritti di difesa. Ciò a maggior ragione che il "quantum" indicato nell'atto d'accusa si fonda sulle ricostruzioni _____ del 20.1.2004, AI 97. A ciò si aggiunga che le contestazioni nel corso dell'inchiesta non hanno mai riguardato eventuali singoli atti appropriativi o meno, ma l'esistenza o meno di un rapporto societario in ragione del quale l'eventuale utile o perdita dell'operazione doveva essere ripartita. La formulazione dell'atto di accusa riferita all'ipotesi di appropriazione indebita ripetuta non pregiudica quindi i diritti del ricorrente, reso sufficientemente edotto delle azioni ed omissioni ritenute a suo carico.

E. 2.3

Medesimo discorso vale per l'indicazione delle due diverse disposizioni penali applicabili alla prima imputazione (art. 140 cfr. 1 vCP e art. 138 cfr. 1 CP), in ragione dell'intervenuta entrata in vigore della revisione parziale del CP. Posto che nella determinazione degli elementi costitutivi del reato le differenze tra le due norme sono irrilevanti, almeno nella presente fattispecie, spetta alla Corte del merito, nella commisurazione della pena, se sarà ritenuta la colpevolezza del ricorrente, di valutare l'eventuale diversa sanzione prevista in ragione dell'intervenuta modifica legislativa. Si tratta di una censura che non può portare certamente all'annullamento dell'atto d'accusa. Infatti, in merito al contenuto di un atto di accusa, la giurisprudenza di questa Camera ha peraltro precisato che la sua natura e le fattispecie che lo stesso può riguardare escludono che possa essere dettata una regola generale (cfr. decisione 8.6.1984 in re X., pubblicata in REP. 1986, p. 164 ss.): determinanti sono sempre le circostanze del caso concreto, posto altresì che le nullità formali devono essere limitate a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità [per esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un esposto discorsivo inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate e riassunte le prove a sostegno dell'accusa (cfr. decisione 15.9.1983 in re M. T. e H. L. S., inc. 159-160/1983) o contenga ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e di risultanze peritali dell'istruzione formale che devono ancora essere verificate e valutate al pubblico dibattimento, nonché esposti discorsivi diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi del reato, ma che servono solo a meglio illustrarli (cfr. decisione 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, pubblicata in REP. 1986 p. 164 ss.)] sorpassando quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto di accusa (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992). Nondimeno, le lacune dell'atto di accusa sollevate dal ricorrente non appaiono nella fattispecie di pregiudizio al ricorrente: se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze

nell'esposizione delle circostanze di fatto possono infatti essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992). 3. Ciò posto, la censura appare infondata, l'atto di accusa garantendo all'accusato " (...) la possibilità di predisporre, adeguato, il proprio impianto difensivo " (ricorso 10/11.8.2004, p. 3). 4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 201 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese di fr. 300.--, per complessivi fr. 1'500.-- (millecinquecento), sono a carico di _____ RI 1, _____ (_____), che rifonderà a _____, _____, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: - terzi implicati Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

E. 3

lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile, così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa [cfr. decisioni TF 6P.118/2003 del 20.2.2004, 6P.136/2003 del 24.11.2003 e 1P.494/2002 dell'11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e 120 IV 348; decisioni 11.3.1985 in re A. F., inc. 70/1985, e 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164 e 1986 p. 164 ss.; decisione 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; N. SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4. ed., Zurigo 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 5. ed., Basilea 2002, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse*, Zurigo 2000, n. 732 ss. e 2965 ss.; A. DONATSCH / N. SCHMID, *Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich*, Zurigo 2000, n. 2 ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, *Grundzüge des Strafprozessrechts*, Berna 1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, *Europäische Menschenrechtskonvention*, EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. decisioni 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione (correatità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n.

E. 7

ad art. 162 StPO; cfr. anche decisione TF 6P.113/2003 del 22.10.2003 e DTF 120 IV 348 considerando 3c).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.